

Publicato il 20/12/2023

N. 11049/2023REG.PROV.COLL.
N. 09138/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 9138 del 2023, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle
Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex
lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Cinzia Modesti, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia (Sez. I) n. 161/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cinzia Modesti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il Cons.
Thomas Mathà;

Nessuno è comparso per le parti costituite;

1. È appellata la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 161/2023 di accoglimento del ricorso proposto dalla signora Cinzia Modesti avverso l'intimazione di pagamento n. 11520229004220003000 del 12 dicembre 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato alla ricorrente l'adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 11520210016791202501 asseritamente notificata in data 24 novembre 2021, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. "quote latte") in relazione alla campagna lattiera 2002, per un importo complessivo di € 18.711,12.

2. I giudici di prime cure, previa istruttoria ai sensi dell'art. 64 cod. proc.amm. – rilevando che la "relata di notifica cartella" si riferiva ad una cartella recante un numero diverso (n. 11520210016791202000) da quella (n. 11520210016791202501) oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata – hanno disposto con l'ordinanza collegiale n. 65/2023 *"di fornire prova dell'avvenuta notifica al soggetto destinatario della cartella di pagamento, cui si riferisce l'intimazione di pagamento emessa dall'Ader ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, oggetto dell'odierno gravame, nonché delle originarie intimazioni di pagamento ad essa presupposte, precisando che il relativo deposito agli atti di giudizio dovrà avvenire anticipatamente rispetto alla data di celebrazione dell'udienza camerale del 19 aprile 2023"*.

Poi, con la sentenza gravata, hanno annullato l'intimazione di pagamento non essendo stata provata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Più in particolare, il primo giudice ha ritenuto dirimente la nullità dell'intimazione, non essendovi alcuna prova in atti della notifica della presupposta cartella di pagamento (e dell'originaria intimazione che ne sta alla base) ed avendo, anzi,

le Amministrazioni intimare specificamente disatteso proprio l'ordine giudiziale di fornire la prova richiesta.

3. Appellano la sentenza Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione.

4. Resiste la signora Cinzia Modesti, chiedendo il rigetto dell'appello.

5. Alla Camera di consiglio del 14 dicembre 2023, chiamata a pronunciarsi sulla domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata, previo rituale avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con l'unico motivo d'appello, le agenzie ricorrenti lamentano l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TAR nell'aver ritenuto la nullità dell'intimazione di pagamento per non essere stata preceduta dalla notifica delle relative cartelle di pagamento.

7. In realtà, precisano le appellanti, la cartella prodromica, così come l'intimazione ex L. 33/2009, sono state correttamente e ritualmente notificate, come da prova documentale versata nell'appello:

i) in data 5 febbraio 2016, Agea, relativamente alla campagna 2002/2003, ha notificato l'intimazione ex Legge 33/2009 Prot. n. AGEA.AGA.2016.0002351 (all. n. 1) alla deceduta Vanone Luigia, con avviso di ricevimento sottoscritto per ricevuta dalla destinataria intimata in data 28/1/2016 (all. n. 2);

ii) la cartella di pagamento intestata a Vanone Luigia è stata notificata agli eredi impersonalmente e collettivamente ai sensi dell'art. 65, comma 4, DPR n. 600/1973 all'indirizzo di Majano – Frazione Casasola, via OLS, 12, ultimo domicilio della defunta.

8. Le agenzie appellanti precisano che la divergenza tra i due numeri delle cartelle sia solo apparente: il numero diverso (n. 11520210016791202000) da quello (n. 11520210016791202501) dell'intimazione di pagamento impugnata, si spiegherebbe in virtù di mere esigenze di carattere informatico. Deducono le appellanti che per procedere alla riscossione della cartella n. 115202100167912002000, intestata a Vanone Luigia, nei confronti dell'erede

Modesti Cinzia, residente allo stesso indirizzo, è stato attribuito a detta cartella n. 115202100167912002000, il diverso n. 115202100167912002501, notificando poi l'intimazione di pagamento n. 11520229004220003000 a Modesti Cinzia. Ma emergerebbe dal confronto fra i dati riportati dal dettaglio del debito dell'intimazione di pagamento impugnata, intestata a Modesti Cinzia, di cui alla cartella n. 115202100167912002501 e il dettaglio degli importi dovuti indicati nella cartella n. 115202100167912002000, intestata a Vanone Luigia e notificato agli eredi nella forma impersonale e collettiva, che trattasi dello stesso credito e stesso ruolo formato ed emesso da Agea.

9. L'appello è infondato e va respinto sulla dirimente circostanza che le Agenzie appellanti non hanno censurato il capo della sentenza con il quale è stata valutata la formazione delle prove. Il giudice di prime cure è giunto alla sua conclusione in quanto *«non essendovi alcuna prova in atti della notifica della presupposta cartella di pagamento (e dell'originaria intimazione che ne sta alla base) ed avendo, anzi, le Amministrazioni intimate specificamente disatteso proprio l'ordine giudiziale di "fornire prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, cui si riferisce l'intimazione di pagamento emessa dall'Ader ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, oggetto dell'odierno gravame, nonché delle originarie intimazioni di pagamento ad esse presupposte"»*.

10. Invece di gravare la scansione processuale avvenuta in primo grado, le appellanti hanno domandato – chiedendo l'ammissione di nuove prove documentali – di respingere il ricorso di primo grado, documentando che le cartelle prodromiche all'atto oggetto del presente giudizio sarebbero state correttamente e ritualmente notificate.

11. Dispongono i commi 3 e 4 dell'art. 64 cod. proc. amm. che il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione e che deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

12. Come riportato *supra sub 2*, ciò è avvenuto in primo grado con l'ordinanza istruttoria n. 65/2023 del TAR del Friuli Venezia Giulia, alla quale AGEA ed ADER non hanno risposto. Era quindi onere delle appellanti censurare specificamente tale svolgimento processuale e dedurre eventuali elementi di illegittimità correlati, o di specificare perché non hanno ottemperato al comando giudiziale, inadempito nel caso di specie.

13. Il potere del giudice di appello di acquisire d'ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, di cui all'art. 104, comma 2, cod. proc. amm., è da ritenere esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado: perché la parte non ne aveva la disponibilità, o perché l'esigenza istruttoria è sorta solo in appello. Solo se la lacuna istruttoria è imputabile ad un'omissione del giudice di primo grado, è ammissibile l'integrazione istruttoria in appello, ma non quando – come avvenuto nel caso di specie – è avvenuto esattamente il contrario: il giudice di primo grado aveva ordinato il deposito della prova, ma l'amministrazione pubblica ha ignorato completamente tale incombenza istruttorio (in termini Cons. Stato, sez. IV, n. 5560/2021).

14. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

15. La soccombenza determina la condanna alle spese di lite, che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna le agenzie appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Cinzia Modesti, che liquida in 2.500 (duemilacinquecento) Euro, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Thomas Mathà

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO